

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7639	20 marzo 2019	SANITÀ E SOCIALITÀ
Concerne		

Creazione delle basi legali per l'attuazione della mozione "Vincolare l'adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) per gli enti beneficiari di contratti di prestazione"

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

il presente messaggio dà seguito alla decisione parlamentare dell'8 novembre 2016 che ha accolto le conclusioni del Rapporto di minoranza della Commissione della gestione e delle finanze sulla mozione del 22 settembre 2014 presentata da Gianni Guidicelli e Lorenzo Jelmini "Vincolare l'adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) per gli enti beneficiari di contratti di prestazione".

1. L'ITER DELLA MOZIONE

Con l'intento dichiarato di arginare il degrado esistente sul mercato del lavoro e sull'onda dell'introduzione dell'obbligo di disporre di un CCL di obbligatorietà generale nel settore della vendita prima dell'entrata in vigore dei nuovi orari di apertura dei negozi, la mozione chiedeva che nell'ambito della stipulazione dei contratti di prestazione lo Stato vincolasse il versamento dei contributi all'adesione da parte degli enti finanziati ad un CCL. La mozione postulava l'inserimento di detto obbligo nelle legislazioni di settore o in alternativa nel testo dei contratti di prestazione sottoscritti, di volta in volta, tra le parti.

Nel proprio Messaggio del 30 settembre 2015 (n. 7122) il Consiglio di Stato ha esposto innanzitutto la giurisprudenza in materia. Ha rilevato che secondo il Tribunale federale i Cantoni hanno la possibilità di ricorrere a mezzi di pressione indiretta per giungere a un'applicazione ampia dei CCL allo scopo di tutelare i lavoratori, ma questo intendimento deve essere perseguito nel rispetto del principio di proporzionalità, senza ledere la libertà contrattuale e d'associazione delle imprese interessate. In tal senso, l'Alta Corte ha sancito che una legislazione cantonale non può subordinare un aiuto dello Stato alla condizione che sia concluso un contratto collettivo di lavoro oppure che il beneficiario dell'aiuto vi abbia aderito, mentre può invece prevedere l'obbligo del rispetto delle condizioni di lavoro previste dal CCL in vigore, senza imporre l'adesione allo stesso (DTF 124 I 107). Il Governo ha osservato che detto principio è stato confermato anche in relazione alla revisione del 17 marzo 2011 della Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal), avendo il Tribunale federale ritenuto legittima la norma inserita all'art. 66h cpv. 2 LCAMal secondo cui le strutture ospedaliere sono tenute a rispettare le condizioni di lavoro usuali del settore, senza tuttavia vincolare il finanziamento cantonale all'adesione a un contratto collettivo di lavoro (DTF 138 II 398). Ha pure aggiunto che la stessa prassi è seguita dal Tribunale cantonale amministrativo in

merito all'applicazione dell'art. 5 lett. c della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb), secondo cui il committente deve aggiudicare la commessa unicamente a offerenti che garantiscono fra l'altro il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri, senza però esigere che i concorrenti abbiano sottoscritto il CCL di riferimento (es. STA 52.2011.376 consid. 2.1).

Lo scrivente Consiglio ha poi passato in rassegna settori e istituzioni che sarebbero stati interessati dal provvedimento, rilevandone l'inapplicabilità per alcune realtà, come il corpo accademico degli enti universitari, o laddove operano imprese, come FFS o Autopostale, sottostanti a regole specifiche valide a livello nazionale. Ha altresì osservato che i settori più ampiamente gestiti tramite contratti di prestazione con enti terzi, ovvero gli ambiti che fanno riferimento al Dipartimento della sanità e della socialità, già si caratterizzano per un'ampia diffusione dei contratti collettivi e per condizioni lavorative in massima parte adeguate anche negli enti che hanno scelto di non aderirvi.

Il Consiglio di Stato ha pertanto proposto di non dar seguito alla mozione.

La proposta governativa di non dar seguito alla mozione è stata accolta dalla maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze, la quale nel suo rapporto dell'11 ottobre 2016 (7122 R1) auspicava comunque che nei contratti di prestazione con gli enti menzionati si prevedesse l'obbligo di rispettare le condizioni minime di lavoro contemplate in contratti collettivi o normali di lavoro, rispettivamente regolamenti previsti nel settore o in settori affini.

Il Rapporto di minoranza, pure dell'11 ottobre 2016 (7122 R2), proponeva invece l'accoglimento della mozione, pur con eccezioni motivate, quale ulteriore tassello nella strategia di difesa del mercato del lavoro e concreta risposta alle preoccupazioni della popolazione ripetutamente espressa in occasione di diverse votazioni, ritenuta pure l'impossibilità per l'amministrazione cantonale di verificare la congruità delle condizioni di lavoro contenute nei contratti individuali e la loro concreta attuazione e continuità nel tempo.

Il Gran Consiglio ha discusso la mozione l'8 novembre 2016, accogliendo per finire le conclusioni del Rapporto di minoranza con 36 voti favorevoli, 30 voti contrari e 6 astensioni.

2. LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Preso atto dell'impossibilità, per i motivi sopraccitati, di obbligare gli enti che sottoscrivono un contratto di prestazione con il Cantone ad aderire a un contratto collettivo di lavoro, sono state valutate alcune alternative atte a concretizzare lo spirito della mozione rispettando però nel contempo il diritto, onde evitare l'istituzione di vincoli destinati a cadere al primo ricorso.

2.1 Il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro

Considerato che praticamente in tutti i settori in cui l'obbligo auspicato dal Parlamento troverebbe applicazione esistono dei contratti collettivi di lavoro, ci si è soffermati in primo luogo sulla possibilità di conferire obbligatorietà generale a questi contratti.

L'estensione a tutti i lavoratori e datori di lavoro di un determinato ramo economico su base impositiva e non volontaria delle norme definite da un CCL rappresenta una limitazione della libertà economica e contrattuale. La misura soggiace pertanto a

condizioni restrittive definite in particolare dall'art. 2 della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 28 settembre 1956.

Tra queste, l'art. 2 n. 3 prevede che i datori di lavoro e i lavoratori già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei datori di lavoro e dei lavoratori che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l'obbligatorietà generale.

Ora, nel settore sanitario e socio-sanitario si trovano applicate varie tipologie di contratto di lavoro: contratti individuali, contratti collettivi di lavoro aziendali (firmati da un istituto da un lato e da una o più associazioni di lavoratori dall'altro) e, per gli istituti di proprietà cantonale, consortile o comunale, una relativa regolamentazione dei rapporti di impiego di diritto pubblico. Ciononostante, a dipendenza degli ambiti specifici, il presupposto quantitativo e le maggioranze necessarie di datori di lavoro e di dipendenti possono risultare anche ampiamente adempiuti, poiché i contratti collettivi in essere conoscono in genere una vasta diffusione.

Un'analisi comparativa tra le varie disposizioni contrattuali, attuata a livello cantonale nel 2014, nell'ambito della valutazione di misure di risanamento (road map), aveva peraltro concluso per una sostanziale equivalenza dei vari regimi contrattuali, grazie a una diversificazione tra classi salariali, anzianità, sistema di previdenza sociale e diritti dei lavoratori (assenze, congedi pagati e non, formazione, ecc.) che nel complesso neutralizza gli scostamenti.

La normativa federale pone tuttavia anche altri requisiti, legati sostanzialmente all'esistenza di situazioni di difficoltà e tensioni sul mercato del lavoro settoriale, atte a giustificare l'intervento statale. Ad esempio l'art. 2 n. 1 sancisce che il conferimento del carattere obbligatorio generale dev'essere necessario, nel senso che se non fosse attuato i datori di lavoro e i lavoratori vincolati dal contratto collettivo sarebbero esposti a grave pregiudizio, oppure l'art. 2 n. 3 precisa che il provvedimento deve tenere adeguato conto degli interessi di minoranza che risultano dalle diverse condizioni regionali e aziendali.

La Segreteria di Stato per l'economia (SECO) verifica con rigore l'adempimento di questi presupposti. Del resto al 1° marzo 2019 in tutta la Svizzera vi erano solo 46 CCL dichiarati d'obbligatorietà generale¹ di cui, certamente non a caso, nessuno nel ramo sanitario e socio-sanitario.

Infine non va nemmeno trascurato che la richiesta di conferimento dell'obbligatorietà generale deve pervenire dai partner sociali firmatari del CCL (art. 1 cpv. 1 della Legge) e non può essere un'iniziativa del Cantone, che potrebbe semmai solo incoraggiare questo passo.

Di conseguenza, in mancanza di una richiesta da parte delle associazioni contraenti e della difficoltà a comprovare la necessità del conferimento dell'obbligatorietà generale, questa possibilità è stata accantonata.

2.2 La richiesta di conformità al contratto collettivo di lavoro di riferimento

Un'altra possibilità vagliata è stata quella di richiedere alle strutture che sottoscrivono un contratto di prestazione con il Cantone senza soggiacere a regolamenti organici dei dipendenti comunali o consortili, una dichiarazione che attesti la sottoscrizione di un contratto collettivo di lavoro o che comprovi l'equivalenza e la conformità delle disposizioni del proprio contratto a quelle del contratto collettivo di lavoro di riferimento.

¹https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Gesamtarbeitsvertraege_No_malarbeitsvertraege/Gesamtarbeitsvertraege_Bund/Allgemeinverbindlich_erklaerte_Gesamtarbeitsvertraege.html

Tale soluzione si ispira alla regolamentazione e alla giurisprudenza in materia di commesse pubbliche. L'art. 5 lett. c della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) prevede infatti, analogamente, che le commesse siano aggiudicate unicamente ad offerenti che, tra l'altro, garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti. L'art. 39 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) definisce poi le modalità di comprova di tale obbligo, precisando che all'offerta debba essere allegata la dichiarazione della commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa.

Anche in tale contesto è stato ritenuto incostituzionale pretendere che l'offerente nell'ambito di un concorso pubblico sia firmatario di un CCL, ma è stato sancito che le commissioni paritetiche sono tenute ad assumere il compito del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro nei confronti di tutti gli offerenti. Questo compito è conferito dal Consiglio di Stato (art. 7 cpv. 1 RLCPubb/CIAP) e il suo carattere vincolante è confermato dalla giurisprudenza.

La sentenza del Tribunale amministrativo cantonale 52.2011.288 del 12 settembre 2011, già citata, al consid. 4.2, precisa infatti che *"Grazie alle sue competenze specifiche, la CPC/IPGN è infatti meglio in grado del committente di pronunciarsi con la necessaria cognizione di causa:*

- *sia sul rispetto del CCL-GR da parte dei concorrenti che l'hanno sottoscritto;*
- *sia sull'equivalenza delle condizioni contrattuali praticate da parte dei concorrenti che non l'hanno sottoscritto, in quanto non dichiarato obbligatorio.*

Va da sé che la CPC/IPGN non può rifiutarsi di rilasciare qualsiasi dichiarazione o limitarsi a certificare l'eventuale mancata sottoscrizione del CCL-GR ma deve concretamente verificare se le condizioni contrattuali applicate ai suoi dipendenti da una ditta che, come la qui resistente, non l'ha sottoscritto ma ha comunque dichiarato di volerlo applicare dal 1° gennaio 2011, rispettano quelle del CCL-GR."

Il compito delle commissioni paritetiche è stato più recentemente confermato ad esempio anche nella STA 52.2018.54 dell'11 maggio 2018, in cui (al consid. 4.2) si legge che *"Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente in questa sede emerge che la stessa ha a più riprese sollecitato la CPC al rilascio della dichiarazione comprovante il rispetto del CCL e che questa glielo ha negato, senza entrare nel merito della domanda, poiché la ricorrente non aveva sottoscritto il predetto contratto collettivo. [...] Il committente non poteva tutelare tale modo di operare della CPC, che impedisce di fatto ad aziende del settore di partecipare ai concorsi indetti dagli enti pubblici. La decisione di scartare l'offerta dell'insorgente senza adeguati accertamenti si rivela pertanto lesiva del diritto".*

Quest'obbligo imposto alle commissioni paritetiche può suscitare delle perplessità in quanto le stesse hanno natura di organismi privati istituiti da accordi contrattuali, per cui la loro competenza dovrebbe di principio risultare limitata ai soli partner contrattuali. Inoltre, in maniera per certi versi paradossale nell'ottica delle parti sociali, il compito affidato alle commissioni paritetiche in forma generalizzata potrebbe sfavorire un'adesione sempre più ampia al CCL, nella misura in cui le aziende che non lo sottoscrivono non subiscono conseguenze nella partecipazione ai concorsi pubblici.

Ad ogni modo questa soluzione appare percorribile anche per dare concreta attuazione alla mozione in oggetto. Viste le criticità evidenziate in precedenza, si è inoltre ritenuto opportuno interpellare preventivamente le commissioni paritetiche dei settori sanitari e sociali interessati, le quali hanno tutte espresso la loro disponibilità ad accettare il compito

di controllo dell'equivalenza al CCL delle condizioni contrattuali vigenti negli enti esterni non firmatati, ma finanziati dal Cantone tramite contratto di prestazione.

3. I SETTORI INTERESSATI

La panoramica dei settori e degli enti contrattualizzati esposta nel Messaggio sulla mozione (n. 7122), ma anche le considerazioni espresse nel Rapporto di minoranza accolto dal Gran Consiglio, attestano che vi è spazio ed interesse per una regolamentazione più vincolante delle condizioni di lavoro, attraverso l'imposizione delle condizioni previste dai CCL, essenzialmente solo in settori riferibili al Dipartimento della sanità e della socialità.

I dati riportati nel Messaggio citato sono nella sostanza tuttora validi. La nuova procedura di verifica da parte della Commissione paritetica di settore si applicherà quindi in particolare ad una quindicina di case per anziani su una quarantina in cui i rapporti di impiego non sono retti da norme di diritto pubblico e a poco meno della metà degli enti che gestiscono istituti per invalidi e centri educativi minorili. Nel settore ospedaliero e in quello delle dipendenze i casi di non adesione ai CCL sono invece singoli. In tutti questi settori non sembrano comunque emergere particolari differenze delle condizioni di lavoro tra gli enti aderenti ai CCL e quelli che non sottoscrivono tali contratti, ritenuto anche che i costi del personale, pari in genere ad oltre l'80% dei costi complessivi, sono considerati nel calcolo dei contributi cantonali secondo le condizioni salariali previste dagli stessi CCL. È quindi garantita la copertura integrale delle condizioni di lavoro definite dai CCL.

Nonostante questa garanzia sia data in misura analoga, la situazione del mercato del lavoro e delle condizioni di impiego risulta più eterogenea nel settore dei servizi di assistenza e cura a domicilio privati. È d'altronde proprio nell'intento di regolamentare meglio l'impiego in questi servizi che trae origine la mozione.

Il settore conosce tuttavia una particolarità destinata a relativizzare l'effetto del provvedimento. In effetti, l'obbligo di rispettare le condizioni previste dal CCL potrebbe indurre a migliorare le condizioni di lavoro presso le organizzazioni contrattualizzate con il Cantone che però non aderiscono al CCL. Ad inizio 2019 erano 24 i servizi spitex che hanno sottoscritto un contratto di prestazione con il Cantone e poco meno della metà di essi (11 servizi) aderiscono al CCL. Tuttavia i servizi contrattualizzati sono a loro volta circa solo i due terzi di tutti i servizi autorizzati. Sempre con riferimento ad inizio gennaio 2019 vi erano infatti 24 organizzazioni che hanno sottoscritto un contratto di prestazione su 38 autorizzate. Vi è dunque una consistente minoranza di enti che riesce a coprire i propri costi grazie alla fatturazione delle prestazioni agli assicuratori malattia, senza necessità di un finanziamento residuo di Cantone e Comuni, e quindi che non sottoscrive il contratto di prestazione.

Su questi enti, che verosimilmente applicano condizioni di lavoro meno attrattive, il vincolo voluto dalla mozione non può avere effetti, senza contare che anche alcuni degli enti oggi contrattualizzati ma non aderenti al CCL potrebbero seguire questa via. Inoltre nell'assistenza e cura a domicilio sono attivi pure all'incirca 200 infermieri indipendenti, di cui circa la metà non contrattualizzati; evidentemente anche per questa categoria la mozione non risulta applicabile, proprio in ragione dello statuto professionale di indipendenza.

Un altro settore interessato dalla contrattualizzazione tramite contratto di prestazione con lo Stato è quello degli enti assistenziali che erogano prestazioni a richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. Al riguardo si evidenzia tuttavia che questi ultimi svolgono anche dei compiti il cui finanziamento non è

garantito da un contratto di prestazione sottoscritto con il Cantone. Appare pertanto evidente che, ai fini della verifica del rispetto della nuova norma di legge proposta con il presente messaggio, ci si debba limitare - qualora l'organizzazione nel suo insieme non aderisca ad un CCL - a considerare gli ambiti contrattualizzati.

4. LE MODIFICHE LEGISLATIVE PROPOSTE

Come esposto, la scelta di richiedere alle strutture firmatarie di un contratto di prestazione la dichiarazione di adesione o di conformità al contratto collettivo di riferimento appare come l'unica strada percorribile. Dall'obbligo di produrre la citata attestazione vanno escluse le strutture pubbliche di proprietà cantonale, comunale o consortile, dal momento in cui i rapporti d'impiego del personale sono retti rispettivamente dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) e dai regolamenti organici dei dipendenti.

Nei mesi scorsi sono state interpellate le varie commissioni paritetiche istituite dai contratti collettivi di lavoro dei settori sanitario e socio-sanitario, al fine di sondare la disponibilità ad effettuare il lavoro di certificazione, ottenendo un convinto consenso. Un vincolo sancito puramente per legge, ancorché imponibile, avrebbe in gran parte privato di senso l'adempimento del compito.

Le strutture sanitarie e socio-sanitarie saranno ancora debitamente informate nel corso delle trattative per la negoziazione dei contratti di prestazione. A dipendenza dell'entrata in vigore delle nuove norme, a tutti gli enti che sottoscriveranno il contratto di prestazione, sarà concesso un lasso di tempo sufficientemente ampio per rivolgersi alle commissioni paritetiche di settore per certificare quanto richiesto, senza pregiudicare, nel primo anno di implementazione, il finanziamento delle prestazioni.

Considerata la delicatezza giuridica del vincolo e l'impatto che comporta sull'autonomia delle istituzioni private assoggettate, con possibili controversie e strascichi legali, appare fragile definirne l'istituzione semplicemente tramite i contratti di prestazione o norme di regolamenti, senza basi legali formali. Dopo opportuna valutazione, si propone pertanto di inserire nelle leggi di settore un articolo (adattato nella forma in relazione al contesto) del seguente tenore:

La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l'attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l'istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.

Si ritiene che la citata disposizione deve essere aggiunta alle leggi seguenti:

Raccolta Leggi	Titolo	Campo di applicazione
801.100	Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan) del 18 aprile 1989	Enti attivi nel campo della prevenzione e promozione della salute
822.100	Legge d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 19 giugno 1978	Servizi e centri ambulatoriali e residenziali

853.100	Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997	Ospedali e reparti acuti di minore intensità
872.100	Legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD)	Servizi di assistenza e cura a domicilio
Raccolta Leggi	Titolo	Campo di applicazione
873.100	Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LANz)	Strutture socio-sanitarie, case per anziani
874.100	Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie)	Centri educativi per minorenni
875.100	Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979	Istituti per invalidi
871.100	Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971	Enti assistenziali attivi nel settore dell'asilo

5. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA

Le conseguenze di natura finanziaria non sono a priori quantificabili. Esse sono da ricondurre a singole situazioni in cui dovesse essere necessario adeguare le condizioni salariali dei collaboratori e di riflesso i parametri di finanziamento definiti nei contratti di prestazione.

6. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

L'elaborazione di questa modifica di legge non è contenuta nelle linee direttive, ma conseguente all'approvazione della mozione Guidicelli/Jelmini del 22 settembre 2014.

7. COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO FEDERALE E CON IL DIRITTO CANTONALE

Nella forma prevista, la modifica proposta è compatibile con la legislazione in vigore.

8. CONCLUSIONI

Lo scrivente Consiglio di Stato ritiene che le modifiche delle leggi citate al punto 4. siano coerenti con lo spirito e le finalità della mozione approvata dal Gran Consiglio, a cui è tenuto a dar seguito. Ne raccomanda pertanto l'approvazione, richiamando comunque le considerazioni che precedono riguardo all'efficacia del provvedimento.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la mozione del 22 settembre 2014 presentata da Gianni Guidicelli e Lorenzo Jelmini “Vincolare l’adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) per gli enti beneficiari di contratti di prestazione”, approvata dal Gran Consiglio l’8 novembre 2016;
- visto il messaggio 20 marzo 2019 n. 7639 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan) è così modificata:

Art. 33b (nuovo)

Rispetto del contratto collettivo di lavoro

La sottoscrizione di un contratto di prestazione con i servizi che assicurano i provvedimenti ai sensi dell’art. 33 è subordinata, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.

II

¹Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 19 giugno 1978; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la mozione del 22 settembre 2014 presentata da Gianni Guidicelli e Lorenzo Jelmini "Vincolare l'adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) per gli enti beneficiari di contratti di prestazione", approvata dal Gran Consiglio l'8 novembre 2016;
- visto il messaggio 20 marzo 2019 n. 7639 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 19 giugno 1978 è così modificata:

Art. 24 cpv. 4 (nuovo)

⁴La sottoscrizione di un contratto di prestazione con i servizi ambulatoriali e i centri residenziali autorizzati ai sensi dell'art. 22 è subordinata, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l'attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l'istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la mozione del 22 settembre 2014 presentata da Gianni Guidicelli e Lorenzo Jelmini "Vincolare l'adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) per gli enti beneficiari di contratti di prestazione", approvata dal Gran Consiglio l'8 novembre 2016;
- visto il messaggio 20 marzo 2019 n. 7639 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) è così modificata:

Art. 66g cpv. 3 (nuovo)

³La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l'attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l'istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la mozione del 22 settembre 2014 presentata da Gianni Guidicelli e Lorenzo Jelmini "Vincolare l'adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) per gli enti beneficiari di contratti di prestazione", approvata dal Gran Consiglio l'8 novembre 2016;
- visto il messaggio 20 marzo 2019 n. 7639 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD) è così modificata:

Art. 29 cpv. 4 (nuovo)

⁴La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l'attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l'istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LANz); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la mozione del 22 settembre 2014 presentata da Gianni Guidicelli e Lorenzo Jelmini “Vincolare l’adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) per gli enti beneficiari di contratti di prestazione”, approvata dal Gran Consiglio l’8 novembre 2016;
- visto il messaggio 20 marzo 2019 n. 7639 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LANz) è così modificata:

Art. 9 cpv. 1ter (nuovo)

^{1ter} La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.

II

¹Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la mozione del 22 settembre 2014 presentata da Gianni Guidicelli e Lorenzo Jelmini “Vincolare l’adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) per gli enti beneficiari di contratti di prestazione”, approvata dal Gran Consiglio l’8 novembre 2016;
- visto il messaggio 20 marzo 2019 n. 7639 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie) è così modificata:

Art. 25b (nuovo)

1^{ter}. Rispetto del contratto collettivo di lavoro

La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.

II

¹Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la mozione del 22 settembre 2014 presentata da Gianni Guidicelli e Lorenzo Jelmini "Vincolare l'adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) per gli enti beneficiari di contratti di prestazione", approvata dal Gran Consiglio l'8 novembre 2016;
- visto il messaggio 20 marzo 2019 n. 7639 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 è così modificata:

Art. 15b cpv. 5 (nuovo)

⁵La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l'attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l'istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la mozione del 22 settembre 2014 presentata da Gianni Guidicelli e Lorenzo Jelmini "Vincolare l'adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) per gli enti beneficiari di contratti di prestazione", approvata dal Gran Consiglio l'8 novembre 2016;
- visto il messaggio 20 marzo 2019 n. 7639 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 è così modificata:

Art. 6 cpv. 5 (nuovo)

⁵La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l'attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l'istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.